



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] promossa con atto di citazione dd. [REDACTED]

DA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. DALLA COSTA CHIARA

attore

CONTRO

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

convenuto

nonché CONTRO

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv.

[REDACTED]

terza chiamata

avente ad oggetto: *risarcimento danni derivanti da responsabilità ex art. 2051 c.c. per mancata custodia o, in subordine, ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del neminem laedere.*

Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del

[REDACTED]:

Conclusioni dell'attore:

“per le ragioni esposte in narrativa, fatto salvo l'onere della prova incombente sul Condominio convenuto e senza inversione dello stesso, sulla base delle risultanze processuali, anche in via equitativa, salva la maggiore/minore statuizione giudiziale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Convenuto Condominio [REDACTED] [REDACTED], ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., in ordine alla causazione del sinistro in fatto descritto e, per l'effetto,

1) nel merito e in via principale: condannarlo al risarcimento di tutti i danni, a favore dell'Attore, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla caduta per gli importi di €

██████ a titolo di danno patrimoniale ed € ██████ a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dal giorno successivo al deposito della sentenza al pagamento;

2) nel merito e in via subordinata:

condannarlo al risarcimento di tutti i danni, a favore dell'Attore, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla caduta ovvero per danno

2.1) non patrimoniale:

* permanente 3%: ██████ euro;

* temporanea ██████ al 50% + ██████ al 25% = ██████ euro;

2.2) patrimoniale: ██████ euro ex doc. 10 di parte attorea;

2.3) oltre agli interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dal giorno successivo al deposito della sentenza al pagamento;

3) nel merito e in via ulteriormente subordinata:

condannarlo al risarcimento di tutti i danni, a favore dell'Attore, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla caduta ovvero per

3.1) ██████ euro: danno patrimoniale non contestato (cfr. relazione fiduciario Assicurazione e di cui all'ordine di esibizione);

3.2) ██████ euro: danno patrimoniale per rinnovi dentari pari al 50% della spesa di cui al precedente punto;

3.3) per effetto di tali interventi/rinnovi, ridurre la permanente dal 3% rilevato da quel Medico/Fiduciario dell'Assicurazione a 1%, pari quindi a ██████ euro di danno non patrimoniale;

3.4) ██████ euro quale danno non patrimoniale (temporanea) proposta da Controparte;

3.5) oltre agli interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dal giorno successivo al deposito della sentenza al pagamento;

4) tenuto anche conto della proposta conciliativa del Giudice ex art. 185, bis cpc, rifiutata dai Convenuti (pur accettata dall'Attore), compensi professionali, spese (anche generali e di eventuale CTU e CTP), Iva e Cna rifiusi.

Conclusioni del convenuto Condominio ██████

Nel merito: dichiararsi inammissibili e/o rigettarsi perché infondate tutte le domande proposte dall'attore.

Condannarsi gli attori alla rifusione delle spese e competenze sostenute dal Condominio ██████ per la propria difesa.

Condannarsi [] alla rifusione delle spese sostenute dal Condominio [] per la propria difesa.

Nel merito in via subordinata: condannarsi la società [] con sede in [] in persona del suo legale rappresentante a tenere indenne e/o a manlevare il Condominio [] da ogni somma che il convenuto stesso fosse costretto a pagare all'attore per capitale, interessi, rivalutazione, spese legali, nonché ad ogni altro titolo.

Condannare [] alla rifusione delle spese sostenute da Condominio [] per la propria difesa.

Conclusioni della terza chiamata:

IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, rigettare la domanda avanzata da [] nei confronti di Condominio [], in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente rigettare la domanda avanzata da quest'ultimo nei confronti di []

In ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, mantenere le spese di resistenza di Condominio [] a suo carico.

Spese legali interamente rifuse.

IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità in capo a Condominio [] per i fatti di cui è causa, con conseguente accoglimento della domanda di manleva avanzata nei confronti di Società []:

- ridurre la domanda avanzata da [] sulla base delle eccezioni di cui in narrativa, anche sulla base di un concorso di colpa dello stesso, ai sensi dell'art. 1227 1° comma c.c.

- mantenere le spese di resistenza di Condominio [] a suo carico

Spese legali rifuse o quanto meno compensate.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I) Con atto di citazione dd. [], il sig. [] conveniva in giudizio il Condominio [], rappresentando che, in data [], verso le ore 21:30, mentre stava percorrendo, in discesa e in sella alla propria bicicletta elettrica, la rampa conducente ai garage di pertinenza dei singoli appartamenti del Condominio convenuto, rovinava a terra a causa di una buca presente nel manto. A seguito del sinistro, l'attore riportava la perdita di n. 5 denti dell'arcata superiore, oltre un ponte da tre, da premolare sinistro a premolare destro.

Ciò posto, il sig. [] adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità del Condominio [] nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, in forza dell'art. 2043 c.c., nonché la sua condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti.

Il Condominio [] si costituiva regolarmente in giudizio, contestando la ricostruzione, fattuale e giuridica, alla base delle pretese avversarie, nonché comunque la quantificazione dei pregiudizi allegati da controparte, e chiedendo, in sintesi, il rigetto della domanda o, in caso di loro accoglimento, la chiamata in causa della [] [] - in forza della polizza per la responsabilità civile stipulata - al fine di tenere il convenuto indenne da ogni esborso cui fosse costretto in favore dell'attore, *ivi* incluse le spese di lite.

Anche la [] si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione attorea, in fatto e in diritto, e domandando, oltre al rigetto delle domande avanzate dal sig. [], il mantenimento delle spese di resistenza a carico del Condominio []

II) Le parti hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.

All'esito della prima udienza dd. [], il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa con ordinanza dd. [] accettata da parte attrice ma rifiutata, invece, sia da parte convenuta che dalla terza chiamata.

Successivamente, con ordinanza dd. [], il Tribunale riteneva ammissibili i mezzi istruttori richiesti dalla difesa attorea e del Condominio (assunzione teste comune ad entrambe le parti); la causa è stata istruita anche mediante acquisizione, presso la Compagnia Assicurazione terza chiamata, della relazione del sopralluogo svolto in data [] da parte del perito accertatore e della relazione medico-legale del Dott. [] all'esito della visita medica sulla persona dell'attore del giorno []. Con ordinanza dd. [], il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, fissava udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine per il deposito di note scritte conclusive.

Infine, all'udienza dd. [], la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.

III) In punto diritto, giova premettere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento

dannoso (fatto storico) e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (nesso eziologico); una volta provate tali circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr., *ex multis*, Cass. 5031/1998; Cass. 28211/2008; Cass. 4476/2011).

Il concetto di "caso fortuito" deve essere interpretato in senso ampio, comprensivo anche della colpa esclusiva del danneggiato. In tali casi, infatti, nel concreto determinismo dell'evento, influiscono impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili.

In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica ed inerte, che richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale l'attore dovrà dimostrare che lo stato dei luoghi presenta peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione: occorre dimostrare, cioè, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. sent. n. 2660/13).

La semplice presenza di un sasso, di una buca, di un dislivello o di una sconnessione sul sedime stradale non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in tali casi, di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. A tal fine, occorre valutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., l'eventuale apporto causale rinvenibile nel comportamento dello stesso danneggiato. La colpa cui fa riferimento l'art. 1227 c.c. va intesa come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato e sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore/danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nell'inosservanza delle norme comportamentali di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.

In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene va valutata anche in relazione all'affidamento che è ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel

determinato bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo. Inoltre, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, deve essere commisurato alla natura della *res* ed alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) si inserisce nel dinamismo causale del danno, tanto da poter interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, escludendo, quindi, la responsabilità del custode.

IV) Ciò premesso, nella fattispecie concreta in esame non si ritengono sussistenti i presupposti di legge per accogliere le domande attoree.

L'attore, in particolare, non è riuscito a fornire prova né dell'effettiva dinamica del sinistro né del nesso causale con l'asserita *res* pericolosa (irregolarità nel manto della rampa condominiale).

La ricostruzione della dinamica del sinistro risulta, invero, incerta, in quanto non adeguatamente supportata da elementi probatori idonei a fondare un giudizio di responsabilità in capo al Condominio convenuto. L'attore assume che la caduta dalla bicicletta elettrica sia stata determinata dall'incastro della ruota anteriore in un tratto irregolare della rampa condominiale (doc. 6 att.); tuttavia, tale ricostruzione non risulta specificamente corroborata né dalla presenza, al momento dell'evento dannoso, di testimoni oculari né da documentazione fotografica o tecnica specifica attestante lo stato della ruota della bicicletta asseritamente "incastratasi" nella buca subito dopo la caduta (il doc. 3 att. nulla prova al riguardo né parte attrice ha chiesto di provare per testi le condizioni della ruota anteriore della bici in tesi "incastratasi" nell'irregolarità della pavimentazione: alcun capitolo di prova testimoniale è stato formulato su tale specifico aspetto).

Le fotografie prodotte in atti (cfr. doc. 6 di parte attrice) raffigurano esclusivamente lo stato dei luoghi, ma non consentono di accertare se la ruota anteriore del velocipede del sig. [REDACTED] si sia effettivamente incagliata proprio nel punto indicato dall'attore, né se tale circostanza sia stata la causa esclusiva e determinante dell'evento lesivo.

Ne discende che non è possibile stabilire come e per quale motivo sia effettivamente caduto dalla bicicletta il sig. [REDACTED], né se la *res* (non già una vera e propria "buca" peraltro, bensì una mera irregolarità della pavimentazione presente nella rampa) abbia avuto un ruolo causale diretto nella produzione del danno ovvero se essa abbia costituito una mera occasione dell'evento.

Tale incertezza probatoria assume rilievo dirimente, ove si consideri che, in materia di responsabilità ex artt. 2043-2051 c.c., grava pur sempre sull'attore l'onere di dimostrare l'esatta dinamica dell'evento dannoso, e dunque il nesso di causalità tra la *res* custodita. In definitiva, come ben osservato dalle difese del Condominio [] e della Compagnia assicurativa, non è possibile escludere, in base agli elementi probatori presenti in atti, che la caduta del sig. [] possa essere stata determinata anche da altre cause, del tutto estranee allo stato dei luoghi (una distrazione per aver guardato il cellulare, per aver guardato altrove, un mancamento, etc...). A tal proposito, occorre specificare che il teste [] ha solo e soltanto testimoniato una situazione "statica" di rinvenimento a terra dell'attore dopo l'evento, che nulla dice in ordine al "come" e "perché" egli sia rovinato al suolo.

Ma anche a voler prescindere dai dubbi anzidetti in ordine alla specifica e concreta dinamica del sinistro del [], la domanda attorea non può comunque trovare accoglimento alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da cose in custodia.

È, infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui *"...è pacifico - come detto - che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo...quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, si da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte, Cass. n. 20619/2014)...quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso; se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei*

danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (ex multis, Cassazione civile sez. VI - 30/10/2018, n. 27724).

Orbene, nel caso in esame, deve essere valorizzata la circostanza - pacifica in atti - che l'attore fosse, all'epoca dei fatti, residente presso il Condominio convenuto e, dunque, certamente a conoscenza dello stato dei luoghi, delle caratteristiche della rampa condominiale, nonché delle condizioni di illuminazione dell'area.

In particolare, la consapevolezza circa la presenza dell'irregolarità della rampa, da oltre due anni prima del sinistro, è stata confermata dal sig. [REDACTED] all'accertatrice incaricata dalla Compagnia Assicurativa di svolgere il sopralluogo presso il Condominio assicurato, come risulta dalla relazione prodotta da [REDACTED] (doc. 5, pag. 8).

Significativa, sul punto, è stata anche la deposizione resa dal sig. [REDACTED], inquilino presso un appartamento del Condominio convenuto al momento del verificarsi del sinistro. Il teste ha riportato che, all'epoca, anch'egli aveva conoscenza della presenza della buca sul manto condominiale, precisando che la stessa si collocava all'incirca a metà della discesa (cfr. verbale di udienza dd. [REDACTED]: *“me la ricordo perché una volta c'ero inciampato anch'io”*). Ciò induce ad escludere che le condizioni della rampa fossero, al momento del sinistro, eccezionali ed imprevedibili per il sig. [REDACTED]: non pare dunque potersi applicare la nozione di “insidia” o “trabocchetto” rispetto ad esse. Peraltro, l'irregolarità risulta, dalla fotografia *sub* doc. 6 att., abbastanza estesa nella pavimentazione e dunque certamente visibile.

Parimenti, pur non avendo egli assistito personalmente e direttamente all'evento lesivo, il sig. [REDACTED] ha fornito elementi rilevanti anche in ordine alle scarse condizioni di illuminazione della rampa, note a chi abitava il complesso (cfr. verbale di udienza dd. [REDACTED]: *“ricordo che vi erano dei punti luce a neon, mi pare a tasto, che illuminavano una zona sul retro del condominio, oltre la rampa, dove si andava a portare i rifiuti; questi punti luce ritengo che non illuminassero neppure indirettamente la zona in cui ho trovato il sig. [REDACTED] quella sera”*).

Ebbene, tali condizioni, note all'attore, avrebbero dovuto indurlo ad adottare una condotta improntata a particolare prudenza nel percorrere la rampa, tanto più in considerazione del

fatto che egli stesse marciando a bordo di una bicicletta elettrica, mezzo che, per sua natura, notoriamente richiede particolare attenzione nella conduzione.

Per tutte le ragioni esposte, le domande risarcitorie attoree non possono trovare accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni considerazione in punto liquidazione dei danni prospettati.

V) Si ritiene sussistano i presupposti di legge per compensare per l'intero le spese di lite tra tutte le parti, trattandosi di una causa caratterizzata da particolare aleatorietà, implicante valutazioni di fatto sostanzialmente rimesse alla sensibilità e discrezionalità tecnico-valutativa, caso per caso, del giudice.

Infine, la domanda di rifusione delle spese di resistenza (art. 1917 comma 3 c.c.) promossa dal Condominio assicurato nei riguardi della Compagnia Assicurativa chiamata in causa non può trovare accoglimento sia in quanto pacificamente il soggetto assicurato ha scelto di rivolgersi, per la sua costituzione e difesa in giudizio, a legali non designati da [REDACTED] (“[REDACTED] non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati...” clausola n. 25.2 delle condizioni generali della polizza assicurativa), sia in quanto, in ogni caso, il soggetto assicurato non ha fornito alcuna prova documentale degli esborsi effettivamente “sostenuti” per la costituzione e difesa in giudizio (es. nota pro-forma). Al riguardo, si richiamano i seguenti principi giurisprudenziali: *“un tale patto (di gestione della lite) non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. Mette conto solo osservare che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale”* (Cass. 19/02/2020 n. 4202); *“Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico*

dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato" (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21290 del 05/07/2022 Rv. 665207 – 01 e in senso conforme Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26683 del 15/09/2023 Rv. 669069 - 01).

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa [REDACTED], definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) **rigetta** tutte le domande attoree;
- 2) **compensa** per l'intero le spese di lite tra tutte le parti in causa.

Così deciso in Udine il 12/02/2026

Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor